

IMPOSTE E TASSEdi **EMANUELE PISATI****In questo mondo di stressati il bonus psicologo viene rinnovato***Confermata la misura, si aspettano istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande per l'anno 2023.*

E' ormai noto e appurato che la **pandemia** da Covid 19, la conseguente crisi socioeconomica e l'isolamento imposto per contrastarla ha creato squilibri di vario tipo, paure, depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, in modo trasversale e diffuso nella popolazione. I giovani e gli anziani sembrano essere le fasce più colpite ma anche nelle altre fasce della popolazione sono stati riscontrati fenomeni di chiusura e depressione. Il D.L. 228/2021, all'art. 1-quater, ha introdotto, inizialmente solo per l'anno 2022, un contributo da erogare ai cittadini delle Regioni, comprese le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia erogate ai privati dagli **specialisti iscritti** nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Per l'anno 2022 il contributo era fissato nell'importo massimo di 600 euro a persona, parametrato alle diverse fasce ISEE con lo scopo di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spettava alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità operative di erogazione, l'individuazione dei destinatari e le regole per richiedere il bonus erano state rese disponibili dall'Inps il 19.07.2022 nella circolare n. 83/2022 intitolata " *Misura di sostegno a persone in stato di ansia, stress, depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia*" .

La L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), all'art. 1, c. 538, ha reso strutturale anche questo contributo a partire dal 2023, innalzando l'importo massimo erogabile da 600 a **1.500euro** . Per contro, è prevista una riduzione della provvista dei fondi a disposizione: la norma citata stanziava 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024, a fronte dei 25 milioni stanziati per l'anno 2022 (art. 1, c. 538 in vigore dal 1.01.2023: all'art. 1-quater, c. 3 D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, dopo il 4° periodo è inserito il seguente: "*Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024*") .

Al momento **si è ancora in attesa** delle modalità di presentazione delle domande per l'anno 2023 e l'assegnazione dei contributi; sul sito Inps, i riferimenti presenti sono ancora al contributo relativo all'anno 2022. Le nuove modalità sono demandate a un apposito decreto attuativo in attesa di emanazione. Nel mentre, non ci resta che cercare di contenere lo stress.